



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 29 ottobre 2010 n.9

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.39 adottata nella seduta del 12 ottobre 2010;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO QUINQUENNALI NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

Art. 1 *(Prima prova scritta)*

La prima prova scritta di cui all'articolo 3 del Decreto Delegato 26 ottobre 2010 n.174 è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; essa consiste nella produzione di scritti di vario tipo, a scelta del candidato, tra più proposte.

Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei seguenti tipi di elaborati proposti dalla commissione d'esame:

- a. analisi e commento, anche arricchito da note personali, di un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia, corredato da indicazioni che orientino nella comprensione, nell'interpretazione d'insieme del passo e nella sua contestualizzazione;
- b. sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra quelli proposti all'interno di grandi ambiti di riferimento storico-politico, socio-economico, artistico-letterario, tecnico-scientifico. L'argomento può essere svolto in una forma scelta dal candidato tra modelli di scrittura diversi: saggio breve, relazione, articolo di giornale, intervista, lettera;
- c. sviluppo di un argomento di carattere storico, coerente con i programmi svolti nell'ultimo anno di corso;
- d. trattazione di un tema su un argomento di ordine e generale, attinto al corrente dibattito culturale, per il quale possono essere fornite indicazioni di svolgimento.

Nella produzione dell'elaborato il candidato deve dimostrare:

- correttezza e proprietà nell'uso della lingua;
- possesso di adeguate conoscenze relative sia all'argomento scelto sia al quadro di riferimento generale in cui esso si inserisce;
- attitudini allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla costruzione di un discorso organico e coerente, che sia anche espressione di personali convincimenti.

Nello svolgimento della prova di cui al secondo comma lettera a., il candidato deve dimostrare di essere in possesso di conoscenze e competenze idonee alla individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali.

Art. 2

(Seconda prova scritta)

La seconda prova scritta di cui all'articolo 3 del Decreto Delegato 26 ottobre 2010 n.174 ha per oggetto una delle materie caratterizzanti l'indirizzo di studio per le quali sono previste verifiche scritte.

Essa ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze specifiche del corso di studi frequentato dal candidato.

Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte.

Art. 3

(Terza prova scritta)

La terza prova scritta a carattere pluridisciplinare di cui all'articolo 3 del Decreto Delegato 26 ottobre 2010 n.174 verte sulle materie d'esame dell'ultimo anno dell'indirizzo e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, nella risoluzione esercizi, di problemi o di casi pratici o nello sviluppo di progetti.

La prova può comprendere alternativamente o cumulativamente le seguenti tipologie di svolgimento:

a. trattazione sintetica di argomenti:

la proposta di trattazione sintetica di argomenti significativi, anche a carattere pluridisciplinare, contiene l'indicazione della estensione massima consentita (numero delle righe o delle parole). Tale proposta può essere presentata al candidato anche mediante un breve testo, in relazione al quale vengano poste specifiche domande.

b. Quesiti a risposta singola:

i quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza e i livelli di competenza raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti una o più materie, possono essere articolati in una o più domande chiaramente esplicitate. Le risposte debbono essere in ogni caso autonomamente formulate dal candidato e contenute nei limiti della estensione massima indicata dalla commissione, analogamente a quanto previsto alla precedente lettera a.

c. Quesiti a risposta multipla:

i quesiti a risposta multipla, per i quali vengono fornite più risposte, tra cui il candidato sceglie quella esatta, possono essere presentati anche in forma di risposta chiusa. Tali quesiti possono pertanto concretarsi in vere e proprie prove strutturate vertenti su argomenti di tutte le materie dell'ultimo anno di corso.

d. Risoluzione di esercizi e problemi:

la proposta di esercizi o problemi è articolata in relazione allo specifico indirizzo di studio e alle esercitazioni effettuate dal candidato nel settore disciplinare coinvolto, nel corso dell'ultimo anno.

e. Casi pratici e sviluppo di progetti:

l'analisi di casi pratici e lo sviluppo di progetti va correlata ai contenuti dei singoli piani di studio dei vari indirizzi, alle impostazioni metodologiche seguite dai candidati e alle esperienze acquisite anche all'interno dell'area di autonomia didattica. Tali prove possono coinvolgere più materie e sono presentate con indicazioni di svolgimento puntuali e tali da assicurare risposte in forma sintetica.

All'interno della terza prova scritta deve essere previsto, di norma, un breve spazio destinato all'accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere comprese nel piano di studi dell'ultimo anno. Qualora nel piano di studio dell'ultimo anno siano comprese due o più lingue straniere, di cui una già oggetto della seconda prova scritta, il candidato deve utilizzare per lo

svolgimento di tale accertamento, una lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova.

Art. 4

(Modalità di svolgimento della terza prova scritta)

La terza prova concerne una sola delle tipologie di cui all'articolo 3 ad eccezione delle tipologie di cui alle lettere b) e c) che possono essere utilizzate anche cumulativamente, non potrà riguardare più di cinque discipline e dovrà prevedere:

- non più di 5 argomenti per la trattazione sintetica;
- da 10 a 15 quesiti a risposta singola;
- da 30 a 40 quesiti a risposta multipla;
- non più di 2 esercizi o problemi;
- non più di 2 casi pratici o progetti.

Nel caso in cui le tipologie di cui alle lettere b) e c) siano utilizzate cumulativamente, il numero dei quesiti a risposta singola e il numero dei quesiti a risposta multipla non può essere inferiore, rispettivamente, a 8 e 16.

La Commissione, in alternativa a quanto indicato nel comma precedente può predisporre la terza prova scritta mediante un testo di riferimento che consenta di sollecitare prestazioni di valore multidisciplinare, articolate in una o più delle modalità previste all'articolo 3 e contenute rispettivamente nei limiti sopra previsti.

Art. 5

(Colloquio)

Il colloquio di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto Delegato 26 ottobre 2010 n.174 ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato e prosegue su argomenti proposti al candidato dalla commissione.

Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole.

Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.

Art. 6

(Valutazione delle prove scritte e del colloquio)

I 45 punti previsti per la valutazione delle prove scritte di cui all'articolo 7, comma 2, del Decreto Delegato 26 ottobre 2010 n.174 sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove; a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.

Il punteggio massimo attribuibile al colloquio di cui all'articolo 7, comma 2, del Decreto Delegato 26 ottobre 2010 n.174 è di punti 30; al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20.

Art. 7

(Valutazione del credito scolastico)

Il punteggio relativo al credito scolastico di cui all'articolo 9 del Decreto Delegato 26 ottobre 2010 n.174 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso.

Il credito scolastico è attribuito in base alle bande di oscillazione indicate nelle successive tabelle A, B, C, D e della nota in calce alle medesime.

La tabella A si applica agli studenti interni frequentanti il terzultimo anno nell'anno scolastico 2010/2011, agli studenti frequentanti il terzultimo e penultimo anno nell'anno scolastico 2011/2012 e agli studenti frequentanti il terzultimo, il penultimo e l'ultimo anno a partire dall'anno scolastico 2012/2013 e per gli anni scolastici successivi.

La tabella B si applica ai candidati esterni negli esami di idoneità.

La tabella C si applica ai candidati esterni nelle prove preliminari.

La tabella D si applica, in via transitoria, agli studenti interni frequentanti il penultimo e l'ultimo anno nell'anno scolastico 2010/2011 e agli studenti frequentanti l'ultimo anno nell'anno scolastico 2011/2012.

Il credito scolastico va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione oltre la media M di tutti i voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico, anche l'assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa l'eventuale partecipazione alle attività relative all'area di autonomia di cui all'articolo 8 della Legge 12 febbraio 1998 n. 21, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed eventuali crediti formativi di cui all'articolo 24 della Legge 12 febbraio 1998 n. 21.

Fermo restando il massimo dei 25 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.

Art. 8

(Crediti formativi)

Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'articolo 7, sono acquisite, al di fuori della scuola, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola, che concorrono alla definizione del credito scolastico.

Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore.

Spetta ai consigli di classe per gli studenti interni ed alla commissione d'esame per i candidati esterni, la valutazione delle sopra citate esperienze sulla base della rilevanza qualitativa delle stesse, anche con riguardo alla formazione personale, civile e sociale degli studenti medesimi.

La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire alla segreteria della scuola secondaria superiore almeno 2 giorni prima dell'inizio degli scrutini finali di ciascun anno scolastico e deve comprendere una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali lo studente ha realizzato l'esperienza nonché una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.

Tabella A			
Credito Scolastico - Candidati Interni			
Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
$M = 6$	3 - 4	3 - 4	4 - 5
$6 < M \leq 7$	4 - 5	4 - 5	5 - 6
$7 < M \leq 8$	5 - 6	5 - 6	6 - 7
$8 < M \leq 9$	6 - 7	6 - 7	7 - 8
$9 < M \leq 10$	7 - 8	7 - 8	8 - 9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Tabella B	
Credito Scolastico - Candidati Esterni - Esami di idoneità	
Media dei voti conseguiti in esami di idoneità	Credito scolastico (Punti)
M = 6	3
$6 < M \leq 7$	4 - 5
$7 < M \leq 8$	5 - 6
$8 < M \leq 9$	6 - 7
$9 < M \leq 10$	7 - 8

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un'unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

Tabella C	
Credito Scolastico - Candidati Esterni - Prove preliminari	
Media dei voti delle prove preliminari	Credito scolastico (Punti)
M = 6	3
$6 < M \leq 7$	4 - 5
$7 < M \leq 8$	5 - 6
$8 < M \leq 9$	6 - 7
$9 < M \leq 10$	7 - 8

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.

Tabella D		
Credito Scolastico - Candidati Interni		
Media dei voti	Credito scolastico (Punti)	
	II anno (a.s. 2010/2011)	III anno (a.s. 2010/2011 e a.s. 2011/2012)
M = 6	3 - 4	4 - 5
$6 < M \leq 7$	4 - 5	5 - 6
$7 < M \leq 8$	5 - 6	6 - 7
$8 < M \leq 10$	6 - 8	7 - 9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico compreso il voto di comportamento. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 ottobre 2010/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
 PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta